



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 16 giugno 2022, n. 152

Integrazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): istituzione della Fondazione padre Francesco Eusebio Chini

D'iniziativa dei consiglieri Alex Marini (gruppo misto), Lorenzo Ossanna e Paola Demagri (Partito autonomista trentino tirolese)

Presentato il **16 giugno 2022**

Assegnato alla **Quinta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 16 giugno 2022, n. 152

Integrazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): istituzione della Fondazione padre Francesco Eusebio Chini

Art.1

Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:
"b bis) il Museo padre Kino;"

Art. 2

Inserimento dell'articolo 25 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'articolo 25 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

*"Art. 25 ter
Museo padre Kino*

1. La Provincia riconosce la funzione svolta dal Museo padre Kino per la valorizzazione della figura di padre Francesco Eusebio Chini, per la divulgazione della conoscenza delle sue imprese per lo sviluppo civile, sociale, economico delle genti che abitavano gli antichi territori di Messico e Stati Uniti e per mantenere vivi i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che all'estero svolgono le medesime funzioni. La Provincia ne sostiene l'attività e le iniziative con le modalità previste dall'articolo 11."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 35 sexies nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo l'articolo 35 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006, nella sezione II del capo VII della legge, è inserito il seguente:

*"Art. 35 sexies
Fondazione padre Francesco Eusebio Chini*

1. La Provincia promuove la costituzione della fondazione denominata "Museo padre Kino - Fondazione padre Francesco Eusebio Chini", per la realizzazione e l'organizzazione di attività di esposizione permanenti e temporanee sulle imprese del padre Francesco Eusebio Chini, nonché per la valorizzazione dei luoghi dove padre Kino nacque, studiò e visse nella sua gioventù prima dell'inizio della sua missione in America, attraverso attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione. Alla fondazione partecipano in qualità di soci fondatori, oltre alla Provincia, il Comune di Predaia e l'associazione culturale "Padre Eusebio Francesco Chini". Alla fondazione possono partecipare in qualità di soci aderenti, inoltre, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

2. Il fondo di dotazione della fondazione è costituito dai beni immobili e mobili e da

dotazioni finanziarie conferiti dai soci fondatori individuati nel comma 1 e dagli altri soggetti successivamente aderenti alla fondazione.

3. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione beni eventualmente necessari per l'attività della fondazione, nonché la somma di 150.000 euro. La Provincia, inoltre, può concorrere alle spese per l'attività della fondazione.

4. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per la costituzione della fondazione, compresa la sottoscrizione dell'atto costitutivo, a condizione che lo statuto della fondazione preveda:

- a) il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore, il collegio dei revisori dei conti e il comitato d'indirizzo - che svolge anche compiti di supporto e consulenza tecnica e scientifica - quali organi della fondazione;
- b) la presenza nel comitato d'indirizzo della fondazione di rappresentanti di enti, istituti o associazioni di studio e ricerca storica, in una logica transnazionale e transdisciplinare, per garantire e valorizzare la natura poliedrica della figura di padre Kino e alimentarne la fama a livello internazionale;
- c) il diritto della Provincia di nominare nel consiglio d'amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti una rappresentanza adeguata alla dotazione patrimoniale e finanziaria conferita;
- d) la presenza nel collegio dei revisori di un componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale;
- e) l'adozione di un programma pluriennale delle attività e di suoi aggiornamenti annuali;
- f) la presentazione alla Provincia di una relazione annuale sull'attività svolta;
- g) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili conferiti in caso di scioglimento della fondazione;
- h) le modalità per lo svolgimento dei compiti e la realizzazione dei progetti affidati dalla Provincia per il mantenimento delle relazioni e dei rapporti con i soggetti pubblici o privati, anche di altri Stati, che valorizzano la figura di padre Kino."

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 bis, stimate nell'importo di 150.000 euro per l'anno 2022, si provvede integrando gli stanziamenti della missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti).